



APPLICAZIONE NUOVE ALIQUOTE CONTRATTUALI VERBALE DI ACCORDO CCNL ARTIGIANATO 31/01/2019

Con la presente si comunica che il Verbale di accordo per i dipendenti delle imprese edili artigiane sottoscritto il 31 gennaio 2019 tra ANAEP/Confartigianato Edilizia, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI edilizia, e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, ha previsto la costituzione di tre nuovi fondi le cui contribuzioni, a totale carico del datore di lavoro, sono così determinate:

- Fondo sanitario nazionale:

Aliquota 0,35% per gli operai;

Aliquota 0.26% per gli impiegati.

- Fondo prepensionamento operai:

Il Fondo lavori usuranti e pesanti viene sostituito dal nuovo Fondo prepensionamento e il contributo per gli operai già in essere, pari allo 0,10%, viene innalzato allo 0,20%.

- Fondo incentivo all'occupazione operai:

Aliquota 0,10%.

In accordo con le esigenze tecniche di elaborazione delle paghe e aggiornamento dei software, a partire dalla denuncia del mese di **marzo 2019** la Cassa Edile di Varese predisporrà il sistema delle denunce MUT affinché le imprese edili artigiane possano versare la nuova contribuzione.

Considerato che la decorrenza di dette contribuzioni, ai sensi del Verbale di accordo di cui sopra, risulta essere gennaio 2019 e che, al fine di garantire l'omogeneità delle aliquote contributive a carico delle imprese dei vari comparti, le parti hanno stabilito di alimentare i tre fondi di cui sopra con un *contributo aggiuntivo di dotazione* pari allo 0,55% a carico delle imprese per i soli mesi di gennaio, febbraio, marzo 2019 (di cui lo 0,35% a favore del Fondo sanitario, lo 0,10% del Fondo prepensionamento e lo 0,10% del Fondo incentivo occupazione) le imprese edili artigiane saranno tenute a recuperare nelle denunce di marzo 2019 e aprile 2019 il versamento della contribuzione pregressa con le seguenti modalità:

Denuncia MUT mese di marzo 2019:

- Versamento nuova contribuzione marzo 2019:

Fondo sanitario nazionale operai: aliquota 0,35%

Fondo sanitario nazionale impiegati: aliquota 0,26%

Fondo incentivo all'occupazione: aliquota 0,10%

Fondo prepensionamento: aliquota 0,20%

- Recupero nuova contribuzione gennaio, febbraio e contributo aggiuntivo di dotazione gennaio 2019:

Fondo sanitario nazionale operai: aliquota 0,35% x 3

Fondo sanitario nazionale impiegati: aliquota 0,26% x 3

Fondo incentivo all'occupazione: aliquota 0,10% x 3

Fondo prepensionamento: aliquota 0,10% x 3

Denuncia MUT mese di aprile 2019:

- Versamento nuova contribuzione aprile 2019:

Fondo sanitario nazionale operai: aliquota 0,35%

Fondo sanitario nazionale impiegati: aliquota 0,26%

Fondo incentivo all'occupazione: aliquota 0,10%

Fondo prepensionamento: aliquota 0,20%

- Recupero contributo aggiuntivo di dotazione mesi di febbraio e marzo 2019:

Fondo sanitario nazionale operai: aliquota 0,35% x 2

Fondo sanitario nazionale impiegati: aliquota 0,26% x 2

Fondo incentivo all'occupazione: aliquota 0,10% x 2

Fondo prepensionamento: aliquota 0,10% x 2

I recuperi relativi ai Fondi saranno convenzionalmente calcolati sull'importo imponibile del mese oggetto di denuncia.

Specifiche inerenti il Fondo Occupazionale

La base di calcolo è sulle seguenti voci retributive: **minimo di paga base (comprensivo di AFAC), contingenza, indennità territoriale di settore, EDR**, riferita solo alle ore effettivamente lavorate. **Si tratta di conseguenza di un imponibile diverso dal 1 normale imponibile Cassa Edile.**

Specifiche inerenti il Fondo sanitario nazionale

Per gli **operai**, la base di calcolo è sulle seguenti voci retributive: **minimo di paga base (comprensivo di AFAC), contingenza, indennità territoriale di settore, , EDR**, riferita solo alle ore effettivamente lavorate. **Si tratta di conseguenza di un imponibile diverso dal 1 normale imponibile Cassa Edile.**

Qualora il totale delle ore lavorate sia inferiore a 120 (maltempo, part-time, malattia, assunzione oltre il 15 del mese, ecc.) la base di calcolo minima si applica sempre e comunque su 120 ore lavorate, ovvero moltiplicando la retribuzione oraria per 120.

Per quanto riguarda gli **impiegati**, il contributo è da calcolare su **minimo di retribuzione (comprensivo di AFAC), contingenza, EDR, premio di produzione**, per 12 mensilità.

Il MUT metterà a disposizione un apposito campo per inserire l'importo dovuto ed il pagamento potrà essere effettuato con versamento alla Cassa Edile.

In attesa di specifici chiarimenti sul tema, riteniamo che alla contribuzione sul Fondo sanitario vada applicato il contributo di solidarietà INPS del 10%.

Per eventuali ulteriori approfondimenti relativi agli aspetti tecnici si rimanda alla circolare n. 652/2019 della CNCE.

N.B. Disponibili sul nostro sito le tabelle contributive aggiornate

Varese, 2 aprile 2019

CASSA EDILE VARESE

2